



## LICEO "TOMMASO STIGLIANI"

indirizzi: LICEO delle SCIENZE UMANE - LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE  
✉ Via Lanera, 61 - 75100 MATERA - Tel. ☎ e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773

[www.liceotommasostigliani.gov.it](http://www.liceotommasostigliani.gov.it)  e-mail: [mtpm01000g@istruzione.it](mailto:mtpm01000g@istruzione.it)  [mtpm01000g@pec.istruzione.it](mailto:mtpm01000g@pec.istruzione.it)

# INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO A.S. 2021/22

## Indice

**Regole di contenimento del contagio**

**Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento**

**Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali da remoto**

**Art. 1- Ambito di applicazione**

**Art. 2 - Definizione**

**Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

**Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

**Art. 5 - Convocazione**

**Art. 6 - Svolgimento delle sedute**

**Art. 7- Verbale di seduta**

**Art. 8 - Modalità di lettura e approvazione del verbale**

**Art. 9 -Disposizioni transitorie e finali**

**Disposizioni riguardanti i docenti e gli alunni**

**Regolamento delle videolezioni**

**Giglia di valutazione del comportamento**

## REGOLE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Per mantenere condizioni di sicurezza del luogo di lavoro i comportamenti di tutto il personale, degli alunni e delle loro famiglie dovranno essere improntati alla collaborazione e al rispetto delle regole condivise.

**Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”** ha ribadito che *è obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo della mascherina (Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale, pagina 13)[...]. L’accesso dei visitatori nell’istituto dovrà essere limitato e ispirato a criteri quali l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; regolare registrazione dei visitatori ammessi; accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura (Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita, pagina 11).*

Il Ministero dell’Istruzione precisa che *“il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva.”*

### **Per tali motivi il personale dell’Istituto si impegna a:**

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali, a chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina chirurgica e osservare le regole di igiene delle mani.
- Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico della presenza di sintomi influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

### **Le famiglie si impegnano a:**

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali, a chiamare il proprio medico di famiglia e, nel caso in cui sia necessario, l’autorità sanitaria.
- Far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina chirurgica, e osservare le regole di igiene delle mani.
- Presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica.

### **Gli studenti dovranno:**

- Seguire le indicazioni fornite per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico, evitando assembramenti.
- **All’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante.**

- Utilizzare sempre la mascherina chirurgica.
- Utilizzare sempre la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per usufruire dei servizi igienici) e mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni in tutti gli spazi comuni, salvo diverse indicazioni dal CTS.

**I docenti e il personale scolastico potranno accedere in istituto previa esibizione del green pass, come previsto dalla normativa vigente.**

## **AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO**

Il Ministero della salute ha fornito un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed, in particolare, della diffusione della variante Delta.

### **QUARANTENA**

*Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni*

**Contatti ad alto rischio** (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti).

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV2.

**I contatti asintomatici a basso rischio** di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva dall'ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

*Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni*

**Contatti ad alto rischio (contatti stretti)** e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento. I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare

in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV2.

**I contatti asintomatici a basso rischio** di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva.

## **ISOLAMENTO**

*Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.*

**Le persone asintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

**Le persone sintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

*Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.*

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno. E' raccomandata particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. In ogni caso è raccomandata l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

*Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine.*

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare ministeriale n.22746 del 21/05/2021.

Il referente scolastico COVID-19, come previsto dalla normativa, provvederà anche al monitoraggio delle assenze, per individuare ad esempio casi di classi con molti alunni mancanti che potrebbero essere indice di una diffusione del virus e che potrebbero necessitare di una indagine mirata da parte del DdP.

**Il Protocollo d'intesa del 14-08-2021 prevede che il Dirigente Scolastico valuti l'opportunità di costituire una commissione al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte. Fanno parte di diritto della "commissione di emergenza" il Dirigente scolastico, il DSGA, il RSPP, il RLS, il MC, la RSU d'istituto.**

I referenti Covid di istituto sono i proff.

-Valeria Fiore

-Nunzio Di Lena

- Doriana Lanza

- Maria Vincenza Di Noia

- Maria Grieco

-Michele Fontana

-Antonio Farella

- Annarita Pecora

Anna Maria Barenzano

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DA REMOTO**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

#### **VISTI:**

la L. 241/1990 art. 3 bis (*<<Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati>>*);

la L. 241/1990 art. 14, comma 1, (*<<La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti>>*);

il D.L.vo 82/2005 art. 12 e, in particolare, il comma 1 (*<<Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)>>*) e comma 3 bis (*"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo>>*);

il D.L.vo 82/2005 art. 45, comma 1, (*<<I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale>>*);

il DPCM 4 MARZO 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" – Art. 1 c. g);

la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, art. 73 comma 2 bis (*<<Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297>>*);

il DOCM 11 giugno 2020, art. 1, comma 1 lett. q (*<<Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato>>*).

## **CONSIDERATI:**

il protrarsi dell'emergenza sanitaria **fino al 31 dicembre 2021**, la necessità di evitare sovraffollamento nei locali scolastici, l'esigenza di garantire la piena efficienza ed efficacia degli Organi Collegiali, le opportunità offerte dalla tecnologia, l'eventualità che impedimenti di varia natura possano ostacolare la realizzazione di riunioni in presenza;

## **DELIBERA**

**l'adozione in via ordinaria del presente Regolamento.**

### **Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali e di tutti i gruppi/commissioni/dipartimenti di lavoro previsti dall'organigramma scolastico del liceo "T. Stigliani."

### **Art. 2 - Definizione**

Per "riunioni in modalità telematica" e per "sedute telematiche" si intendono le riunioni degli Organi Collegiali e di tutti i gruppi/commissioni/dipartimenti di lavoro di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di Tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata giustificazione.

### **Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti (comunicazione sincrona).

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, piattaforme con tutti i Tool e App integrati in esse.

Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo di e-mail.

### **Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza o l'effettiva compartecipazione.

### **Art. 5 – Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Dirigente Scolastico o del Presidente o del Coordinatore, a tutti i componenti l'Organo, rispettando tempi e modalità previsti per le riunioni in presenza, come già indicati nel Regolamento d'Istituto.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
3. La pubblicazione della convocazione sul sito web dell'Istituto sarà considerata come avvenuta notifica a tutti i membri dell'Organo.

### **Art. 6 - Svolgimento delle sedute**

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;
- b) nel Collegio docenti verifica del *quorum* costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite registrazione della firma di presenza su apposito link della chat. Il segretario verbalizzante si impegna a verificare costantemente la presenza della componente docenti nell'ambiente virtuale.
- c) nei Consigli di classe verifica del quorum costitutivo tramite appello nominale. Il segretario verbalizzante si impegna a verificare costantemente la presenza della componente docenti nell'ambiente virtuale.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
3. La prenotazione degli interventi durante le sedute avverrà usando la chat (o simile).
4. Nel caso in cui un componente dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite e-mail all'indirizzo istituzionale. La e-mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta on line.

### **Art. 7 - Verbale di seduta**

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
  - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'Organo sulla valida costituzione dell'Organo stesso;
  - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa;
  - g) la firma del segretario verbalizzante e di chi presiede la seduta.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di assenza giustificata dei componenti inviate tramite mail all'indirizzo istituzionale per il protocollo entro l'orario di inizio della seduta.

La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde ad assenza dalla seduta. Nel caso di Consigli di Classe e Collegio Docenti, per la componente docente, equivale ad assenza ingiustificata.

#### **Art. 8 - Modalità di approvazione del verbale**

1. Il verbale del Collegio docenti viene pubblicato, di norma, nell'apposita sezione riservata del sito.
2. Il segretario provvede alla stesura del verbale entro tre giorni dalla riunione.
3. Il dirigente provvede alla sua pubblicazione entro ulteriori due giorni.
4. I componenti l'Organo Collegiale hanno a disposizione ulteriori tre giorni dalla pubblicazione per prenderne visione e comunicare eventuali richieste di integrazione/variazione, utilizzando l'e-mail istituzionale. Decorso tale termine, il verbale si intende approvato.

#### **Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in sede di Consiglio d'Istituto e viene reso pubblico sul sito web istituzionale:

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI E GLI ALUNNI

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

Al fine di evitare assembramenti, come dispone il *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico* del 6 agosto 2020, **aggiornato il 14-08-2021**, gli alunni accedono ai locali scolastici a partire dalle ore 8:10 fino al suono della campanella (ore 8:15), quando avranno inizio le lezioni. Il docente in servizio alla prima ora dovrà garantire la sua presenza in classe alle ore 8:10 per l'accoglienza.

Gli studenti dovranno raggiungere l'aula il più rapidamente possibile ma senza correre e senza sostare nell'atrio o sulle scale d'ingresso, indossando gli appositi dispositivi di sicurezza previsti dalle autorità sanitarie.

Anche il cambio dell'insegnante, alla fine di ogni ora, dovrà avvenire con celerità, come già disposto nell'art.44 del Regolamento di istituto allegato al PTOF.

Nelle classi in cui nel pomeriggio si svolgeranno le lezioni di esecuzione e interpretazione gli studenti ridurranno di 10 minuti l'ultima ora di lezione per consentire al personale ATA di sanificare le aule prima dell'inizio delle attività musicali.

Per quanto concerne le zone di ingresso/uscita nella sede centrale e nelle succursali "N. Festa" e "Loperfido" si rimanda integralmente al piano per il contenimento del Covid negli ambienti scolastici redatto da codesto istituto e alle relative piantine.

Nel corrente anno scolastico la referente di plesso della succursale "N. Festa" sarà il prof. **Nunzio DI LENA**, mentre la prof.ssa **Valeria FIORE** svolgerà incarico analogo nel plesso dell'istituto "Loperfido". Nella sede centrale si potrà fare riferimento ai due docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, la prof.ssa **Annarita PECORA** (1° collaboratore) e la prof.ssa **Angela OLIVERI** (2° collaboratore).

### ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Il CTS, nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, evidenzia la necessità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. Il nostro Istituto, in linea anche con quanto indicato nel Piano scuola 2021-2022, predisporrà ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio dell'anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza e in condizioni di sicurezza. Naturalmente, tale condizione non potrà essere disgiunta dal distanziamento fisico, che rimarrà ancora la misura fondamentale per contenere il rischio di trasmissione del virus. Il CTS precisa che "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

*Il Protocollo d'intesa dichiara altresì che "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità*

*sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."*

Pertanto si precisa che nell'ipotesi di evoluzione dell'attuale quadro epidemiologico che imponga un nuovo lockdown, di ordinanze specifiche da parte del Presidente di regione o di quarantena imposta alla classe stessa, potrà essere estesa a tutte le classi dell'istituto o a parte di esse, a seconda del caso, la modalità didattica digitale integrata (D.D.I.) o la Didattica a Distanza (DaD). Nel primo caso gli studenti saranno suddivisi in due gruppi che, secondo il criterio della rotazione settimanale, si alterneranno metà in presenza e metà da remoto; i due gruppi seguiranno lo stesso modulo orario, salvo diverse disposizioni. Gli studenti con disabilità saranno invece sempre in presenza, come prevede la normativa, e non prenderanno parte alla turnazione.

Nel secondo caso l'intera classe seguirà le lezioni da remoto e verrà garantita una pausa di 15 minuti tra un'ora e l'altra, salvo diverse disposizioni.

(Per ulteriori precisazioni in merito agli aspetti organizzativi appena esposti, si rimanda al *Piano di lavoro per la Didattica Digitale Integrata*).

## **ASSENZE**

I docenti dovranno regolarmente rilevare le presenze degli studenti sia nella modalità in presenza che **eventualmente** da remoto, utilizzando il registro elettronico. **Esso consentirà, insieme alla Bachecca di Argo, di mantenere una efficace e costante comunicazione con le famiglie e di lasciare traccia delle attività svolte e di quanto assegnato, garantendo loro trasparenza didattica e valutativa.**

Nel caso in cui si dovesse ritornare alla DDI o alla DaD verrà confermato l'uso della piattaforma G-suite.

**Si ricorda che** la didattica a distanza, **in piena emergenza Covid**, è stata equiparata alla didattica in presenza, attuando lo spostamento in modalità virtuale dell'ambiente giuridico in presenza, **pertanto** la continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento.

**Art. 43 (Regolamento di Istituto, già allegato al PTOF, che disciplina alcuni spetti della didattica in presenza)** - Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. [...] Se la giustificazione non sarà presentata entro 3 giorni, il coordinatore provvederà ad informare la famiglia.

Anche in caso di DDI o di DaD le assenze dovranno essere giustificate dai genitori, tramite apposita funzione del registro elettronico, entro tre giorni dal rientro dell'allievo. Se la giustificazione non avverrà entro 3 giorni, il coordinatore provvederà ad informare la famiglia.

Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni per il rientro a scuola sarà necessaria un'attestazione del medico curante relativa allo stato di salute dello studente che escluda la presenza del Covid.

L'eventuale ingresso di studenti già risultati positivi al Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

In ogni caso, l'istituto si atterrà alle disposizioni ministeriali che dovessero sopraggiungere.

Per la validità dell'anno scolastico vige quanto espresso dall'art.68 del Regolamento di istituto.

#### **INGRESSI POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE**

**Art. 41(Regolamento di Istituto, già allegato al PTOF, che disciplina alcuni spetti della didattica in presenza)** - Gli studenti che giungono in classe oltre l'orario di inizio delle lezioni (ore 8.15) sono da considerarsi ritardatari, per cui il docente apporrà sul nome dell'alunno ritardatario una "R" con indicazione del relativo orario d'ingresso.

Gli studenti il cui ritardo sia dipeso dal mezzo pubblico saranno ammessi alle lezioni anche fuori orario.

L'ingresso programmato alla II ora (in caso di visite mediche, vaccinazioni, .....), invece, deve essere giustificato sull'apposito libretto personale dello studente e comunque autorizzato dal Dirigente o dal Vicario. Per evitare che gli studenti utilizzino l'espedito dell'ingresso posticipato per futili motivi (saltare un'ora di lezione, evitare una verifica programmata o simili), si stabilisce che per coloro i quali dovessero superare il numero di **tre ingressi posticipati** a quadrimestre il voto in condotta proposto subirà l'abbassamento di un'unità.

E comunque, in caso di reiterazione dei ritardi, la scuola provvederà ad informare le famiglie.

L'ingresso in classe, di norma, non potrà avvenire oltre l'inizio della seconda unità oraria d'insegnamento tranne situazioni particolari che saranno valutate, volta per volta, dal Dirigente. Dunque i ritardi, le entrate alla seconda ora di lezione e le uscite anticipate influiranno, unitamente ai giorni di assenza, sulla valutazione del voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico, tenendo conto di quanto specificato nelle sezioni dedicate del PTOF - AA.SS. 2019/22.

**Art. 42 (Regolamento di Istituto, già allegato al PTOF, che disciplina alcuni aspetti della didattica in presenza)** – Relativamente alle uscite anticipate si precisa che gli studenti non possono uscire dall'istituto prima del termine delle lezioni se non previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, prelevati da un genitore, anche se maggiorenni. Per coloro i quali dovessero superare il numero di **tre uscite anticipate** a quadrimestre il voto in condotta proposto subirà l'abbassamento di un'unità. Si precisa altresì che le copie dei permessi dei ritardi e delle uscite anticipate saranno prelevate dal personale ATA e consegnate al personale della segreteria (sezione alunni) e inserite in appositi fascicoli per ogni singola classe in modo da rendere più agevole e analitica la conoscenza delle motivazioni che hanno determinato il ritardo o l'uscita ed avere così la certezza della loro giustificazione. Sarà cura, poi, del coordinatore di classe prendere visione, dai fascicoli depositati in segreteria, della continuità o meno della frequenza alle lezioni e poter, di conseguenza, assegnare, in sede di scrutinio, il voto di condotta ed il punteggio del credito scolastico come previsto dal PTOF.

Per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate in DDI o in DaD vale quanto disposto negli artt. 41 e 42 del Regolamento di Istituto, già allegato al PTOF, sopra richiamato.

Gli alunni dovranno giustificare eventuali ingressi posticipati e/o eventuali uscite anticipate anche nella modalità didattica da remoto.

#### **DISPOSIZIONI INERENTI LE ASSEMBLEE DI ISTITUTO DI CLASSE**

Le disposizioni inerenti le assemblee di Istituto e di Classe saranno definite in seguito, anche in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico.

#### **DISPOSIZIONI INERENTI GLI SPAZI COMUNI**

L'accesso ai servizi igienici, come dispone il *Piano di contenimento Covid* deve essere contingentato, ridotto allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Per tale motivo non potrà uscire più di un alunno per classe. Il collaboratore scolastico del piano dovrà vigilare in modo da consentire la presenza di non più di 3 alunni al bagno.

Per lo stesso motivo anche l'accesso del personale scolastico nell'aula docenti deve essere ridotto allo stretto necessario, nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Per quanto concerne i distributori di bevande e snack, la fornitura è stata al momento sospesa, pertanto gli studenti porteranno da casa acqua e snack, rimanendo nella propria classe e al proprio posto.

#### **DIVIETO DI FUMO E DI USO IMPROPRIO DEL CELLULARE**

Si ribadisce l'importanza del divieto di fumo nei locali dell'istituto, per il quale vigono le disposizioni presenti nel Regolamento di istituto già allegato al PTOF, ma anche durante la didattica a distanza, in cui gli studenti dovranno mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso, come esplicitato più avanti nel Regolamento delle videolezioni.

Anche il telefono cellulare non dovrà essere usato durante la didattica a distanza senza il consenso dell'insegnante.

La trasgressione di queste disposizioni dà adito alle sanzioni previste nel Regolamento d'istituto.

#### **REGOLAMENTO DELLE VIDEOLEZIONI**

1. Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma digitale solo successivamente all'ingresso, in aula virtuale, del docente, rispettando l'orario previsto.
2. L'accesso dovrà avvenire con videocamera accesa e microfono disattivato.
3. L'insegnante contrassegna le assenze sul registro cartaceo e/o sul registro elettronico dove riporta anche gli argomenti svolti e i compiti assegnati.
4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano a tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio.
5. Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola, l'alunno può provvedere ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare.
6. È severamente vietato per l'allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la lezione in videoconferenza.
7. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall'insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola.

8. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall'insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
9. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione.
10. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
11. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
15. È vietato rigorosamente per l'alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni.
16. È vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che essa abbia avuto termine per scelta del docente.
17. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l'alunno è impegnato in attività didattico-educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula.
18. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività.
19. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell'allievo sottoponendo a domande i partecipanti e appuntando sul registro di classe e/o elettronico ogni eventuale anomalia.
20. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti ai seguenti comportamenti:
  - Entrare puntualmente nell'aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite;
  - È necessario presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l'esecuzione dell'attività prevista;
  - È necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
  - È obbligatorio eseguire le consegne del docente;
  - Bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.
21. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

La violazione delle seguenti disposizione dà adito alle sanzioni previste dal Regolamento di istituto.

## **GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO**

**I voti sono attribuiti allo studente tenendo conto dei seguenti descrittori**

| Voto di comportamento | <b>DESCRITTORI</b> |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

|    |  |  |
|----|--|--|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interesse e partecipazione attiva alle lezioni</li> <li>- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche Rispetto degli altri e delle norme scolastiche</li> <li>- Frequenza costante e assidua</li> <li>- Scrupoloso rispetto del regolamento d'Istituto</li> <br/> <li>- Ottima socializzazione</li> <li>- Puntualità in classe</li> <li>- Ruolo positivo e collaborativo con il gruppo di classe</li> <li>- Ottime capacità di autocontrollo</li> </ul>   |  |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discreta partecipazione alle lezioni</li> <li>- Costante adempimento dei doveri scolastici</li> <li>- Equilibrio nei rapporti con gli altri</li> <li>- Rispetto del regolamento d'Istituto</li> <li>- Frequenza costante</li> <li>- Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe</li> </ul>   |  |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sufficiente attenzione e partecipazione alle attività scolastiche</li> <li>- Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione</li> <li>- Svolgimento regolare, anche se non sempre preciso, dei compiti assegnati</li> <li>- Frequenza costante</li> <li>- Osservazione regolare delle norme scolastiche</li> <li>- Sporadiche richieste di uscite anticipate e/o entrate in ritardo</li> </ul>   |  |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo del regolare svolgimento dell'attività didattica</li> <li>- Saltuario svolgimento dei doveri scolastici</li> <li>- Frequenti richieste di permessi di entrata posticipata e /o uscita anticipata</li> <li>- Assenze strategiche</li> <li>- Frequenza discontinua</li> <li>- Presenza di richiami scritti sul registro di classe</li> </ul>   |  |
| 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completo disinteresse per le attività didattiche</li> <li>- Presenza di più di tre richiami scritti sul registro di classe per reiterate infrazioni disciplinari</li> <li>- Frequenza irregolare</li> <li>- Frequenti richieste di permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata</li> <li>- Allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i trasferimenti all'interno della Scuola o presso altra sede</li> <br/> <li>- Falsificazione della firma o manomissione della giustificazione o di documenti scolastici</li> </ul> |  |

|          |  |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrogazione di censura scritta o di sospensione dalle lezioni fino ai 15 gg.</li> </ul>   |
| <b>5</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione di reati che violino la dignità, il rispetto e l'incolumità della persona, oppure atti connotati da un particolare gravità e tali da determinare seria apprensione a livello sociale</li> <li>- Ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile a livello di violazione della privacy</li> </ul> |

**La presente griglia è adottata come punto di riferimento in tutte le classi dell'istituto, pur nel rispetto della libertà di ciascun consiglio di classe che può scegliere di valutare in modo discrezionale i singoli casi. La Dirigente, con la sua presenza, garantisce comunque l'uniformità nel "modus operandi" dei consigli di classe stessi inserendo le singole valutazioni in un quadro pedagogico e normativo che riconduce all'unitarietà .**

**In caso di didattica mista (DDI) o di didattica interamente "online", i descrittori enunciati nella griglia sovrastante vengono estesi nella loro valenza anche all'ambiente giuridico in remoto. Il concetto di "infrazione" e conseguente sanzione, nella didattica a distanza, riguarda anche la violazione di norme previste nell'integrazione del "Regolamento d'istituto".**

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione.